

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI)SCARANO

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver appreso, da una verifica svolta sui SIC, di essere stato segnalato nelle banche dati gestite da CRIF ed Experian.

Contesta l'illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo formale, in quanto non precedute da idoneo preavviso e ne chiede la cancellazione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che il ricorrente è stato titolare di una carta di credito n. *8001 emessa in data 20.11.2014 e di altra carta di credito n. *4006 emessa in data 14.06.2016. Le carte prevedevano l'utilizzo per l'acquisto di beni e servizi con pagamento degli estratti conto mensili mediante addebito diretto in conto corrente, come indicato nei rispettivi Regolamenti Generali. Il Servizio Crediti dell'intermediario finanziario, nel febbraio 2025, riteneva necessario effettuare una

valutazione aggiornata in merito al rischio creditizio relativo alla posizione delle carte intestate al ricorrente; informava quindi il ricorrente delle azioni che si rendevano necessarie e richiedeva l'invio di specifica documentazione. All'esito della complessiva analisi effettuata, il Servizio Crediti dell'intermediario comunicava al Titolare che avrebbe esercitato il diritto di recesso, effettuato il 26.03.2025, cancellando le carte e formalizzando tale provvedimento con ulteriore comunicazione inviata al ricorrente. Alla data prevista per il recesso, per la carta n. *4006, residuava ancora una esposizione debitoria pari ad € 7.829,59, successivamente saldata dal ricorrente.

L'intermediario, pur sostenendo la piena legittimità della propria condotta e di avere il diritto di comunicare ai S.I.C. gli eventi negativi che avevano interessato il rapporto contrattuale, in conformità al Codice di condotta e per espressa previsione contrattuale, afferma che - in un'ottica conciliativa - ha rivalutato la posizione del ricorrente e ha accolto le richieste dallo stesso formulate con il ricorso. Riferisce quindi di aver provveduto a richiedere la rettifica delle segnalazioni relative ai ritardi dei pagamenti presenti presso i Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.), di Crif S.p.a. ed Experian Italia S.p.a., in riferimento alla carta n. *4006 intestata al ricorrente.

Documenta infine che attualmente non sono presenti segnalazioni pregiudizievoli in riferimento alla detta carta e conclude chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto a soddisfare le richieste formulate dal ricorrente.

Il ricorrente non ha depositato repliche alle controdeduzioni e non ha formulato ulteriori domande oltre a quella di cancellazione delle segnalazioni.

DIRITTO

La controversia verta sulla illegittimità delle segnalazioni disposte dall'intermediario nelle banche dati CRIF ed EXPERIAN in relazione ad una carta di credito n. *4006 emessa in data 14.06.2016.

Il ricorrente era altresì titolare di un'altra carta di credito *8001 emessa in data 20.11.2014 che risulta estinta e per la quale non sussistono segnalazioni pregiudizievoli.

Dalle visure prodotte dalla parte ricorrente emerge che per CRIF nel mese di aprile 2025 la carta veniva revocata per morosità e per Experian, sempre nel mese di aprile 2025, l'indicazione di uno stato del rapporto correlato ad una o più situazioni quali: intervenuta decadenza dal beneficio dal termine, passaggio a pratica al legale, cessione del credito, passaggio a perdita del credito.

La disciplina delle segnalazioni nei SIC trova fondamento nell'art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993 (TUB), nonché nel *"Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"* attualmente vigente (Provvedimento Garante del 12 settembre 2019), che impone, in caso di segnalazione di informazioni negative, l'invio al cliente di un preavviso idoneo e tempestivo, della cui prova è onerato l'intermediario. Nel caso di specie, tuttavia, la questione relativa alla sussistenza o meno del presupposto formale del preavviso contestata dal ricorrente deve essere esaminata alla luce dell'evoluzione della vicenda nel corso del presente procedimento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma – in un'ottica conciliativa – di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione dalle banche dati e di conseguenza, chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Dalla documentazione che produce risulta che le segnalazioni contestate sono state oggetto di richiesta di rettifica/cancellazione e che, dalle visure aggiornate, non emergono più annotazioni negative riferibili alla carta oggetto di ricorso.

Tale documentazione non è stata contestata dal ricorrente, il quale non ha depositato repliche.

In situazioni analoghe, questo Collegio ha ritenuto integralmente soddisfatta la domanda di cancellazione con conseguente cessazione della materia del contendere, qualora l'intermediario dichiari di aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni e produca idonea documentazione attestante l'assenza di ulteriori annotazioni pregiudizievoli, non contestata dalla parte ricorrente (v. Collegio di Milano, decisione n. 12476/2024).

Anche nel caso in esame, l'unica pretesa azionata ha per oggetto la cancellazione delle segnalazioni negative, attualmente non più presenti nei SIC indicati ed è pertanto venuto meno l'interesse concreto e attuale alla pronuncia, in conformità ai principi generali in tema di cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE